

ristrutturazione dei debiti, corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 39 comma 1 CCI;

con decreto del 27 settembre 2023 il Giudice delegato ha prorogato sino al 24.12.2023 la durata delle misure protettive richieste da _____ ;

in data 24 novembre 2023, la Società ha depositato la domanda completa ex artt. 37, 40 e 84 ss. CCIII, con la relativa documentazione;

in data 11 gennaio 2024 il Commissario Giudiziale ha depositato il parere sulla proposta di concordato.

2.

La Società proponente, costituita in data 25 marzo 1988, attiva nella produzione di strumenti e della prestazione di servizi informatici in favore di clienti principalmente istituzionali ed imprese bancarie, finanziarie e assicurative, espone di trovarsi in uno stato di crisi determinato dalla progressiva riduzione, negli ultimi anni, del valore della produzione, in un quadro di costi operativi stabili.

3.

La proposta – da inquadrare come concordato preventivo con continuità diretta – si basa su tre principali linee di intervento: 1) prosecuzione dell'attività caratteristica (comprensiva della cessione delle rimanenze) con la generazione di flussi netti destinati al soddisfacimento dei creditori, nel quadro di un processo di rimodulazione dell'offerta di prodotti e servizi di riorganizzazione produttiva; 2) l'uso della liquidità esistente e l'incasso dei crediti 3) lo stralcio di una porzione dell'indebitamento procurato dalla falcidia concordataria.

4.

La proposta prevede, a fronte di un passivo indicato in € 5.117.141, il pagamento ai creditori di € 2.425.784, la divisione dei creditori in 13 classi, il loro pagamento secondo le percentuali ed i termini appresso indicati:

Classe 1 (crediti prededucibili): integrale pagamento alla scadenza.

Classe 2 (credito per iva di rivalsa): integrale pagamento entro trenta giorni dall'omologazione.

Classe 3 (crediti dei lavoratori dipendenti): integrale pagamento entro trenta giorni dall'omologazione.

Classe 4 (crediti dei professionisti per quota non degradata): integrale pagamento, in due tranche, entro 24 mesi dalla omologazione.

Classe 5 (crediti dei professionisti per quota degradata): pagamento nella misura del 70% del credito entro 24 mesi dalla omologazione.

Classe 6 (crediti delle imprese artigiane): pagamento nella misura del 69% entro 24 mesi dalla omologazione.

Classe 7 (crediti garantiti da terzi): pagamento nella misura del 68% entro 24 mesi dalla omologazione.

Classe 8 (crediti Inail): pagamento nella misura del 67% entro 24 mesi dalla omologazione.

Classe 9 (crediti Erario): pagamento nella misura del 31% entro 48 mesi dalla omologazione.

Classe 10 (tributi locali): pagamento nella misura del 30% entro 48 mesi dalla omologazione. Classe 11 (chirografi garantiti): pagamento nella misura del 27% entro 48 mesi dalla omologazione. Classe 12 (imprese minori): pagamento nella misura del 26% entro 48 mesi dalla omologazione. Classe 13 (altri chirografari): pagamento nella misura del 25% entro 48 mesi dalla omologazione.

5.

Accede alla proposta relativo piano in forza del quale l'acquisizione delle risorse attive per i programmati adempimenti dovrebbe essere tratta dalla continuità aziendale, dall'incasso dei crediti, dalle disponibilità liquida, negli importi e con le tempistiche di cui al prospetto che segue:

ATTIVO CONCORDATARIO	Totale	2023	2024	2025	2026	2027	2028
FLUSSI DA CONTINUITA'	1.159.844	(571.169)	104.787	309.071	396.231	447.056	473.867
FLUSSI DA CONTINUITA' - INCASSO CREDITI	1.128.654	1.017.722	110.931	-	-	-	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE	137.286	33.451	103.835	-	-	-	-
ATTIVO CONCORDATARIO DISPONIBILE (A)	2.425.784	480.005	319.554	309.071	396.231	447.056	473.867

6.

La proposta, come delineata dalla Società, sarebbe migliorativa dell'alternativa Liquidatoria (i.e. dello scenario in procedura di Liquidazione giudiziale), visti (i) la mancanza dei flussi derivanti dalla continuità diretta; (ii) i maggiori oneri nello scenario liquidatorio; (iii) il minore realizzo di determinate poste dell'attivo nello scenario liquidatorio; (iv) il minore soddisfacimento, in percentuale, dei creditori.

7.

L'attestatore, dott. _____ analizzando (i) i documenti allegati alla domanda di ammissione; (ii) la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società alla data del 25.07.2023; (iii) lo stato analitico delle attività e delle passività alla data del 25.07.2023; (iv) il piano di concordato della Società; (v) la relazione ex art. 84, co. 5, CCII del dott. _____ (vi) la proposta di trattamento dei crediti tributari ex art. 88

CCII, ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato (anche nel senso di sostenibilità) della Società oltre alla convenienza del trattamento proposto per i debiti tributari rispetto alla Liquidazione giudiziale ex art. 88, co. 2, CCII. Inoltre, il dott. _____ ha attestato, ex art. 95 CCII, la conformità del piano della Società e la sua ragionevole capacità di adempimento rispetto alle commesse disciplinate da contratti pubblici la cui prosecuzione è prevista nell'ambito della continuità.

Il giudizio dell'attestatore, nella seconda parte della sua relazione, si è concentrato sulla fattibilità nel senso della non manifesta inidoneità del piano concordatario al fine di verificare: (a) la correttezza formale del modello di pianificazione; (b) la realizzabilità sostanziale delle assunzioni alla base del piano di concordato della Società. In particolare,

ricordando le tre direttrici su cui si fonda la proposta di concordato della Società l'attestatore ha verificato la loro realizzabilità in base a quanto predisposto dalla Società. In particolare, sui flussi attesi dalla continuità aziendale l'attestatore conclude come sia possibile affermare, ai fini dell'espressione del giudizio di non manifesta inidoneità del piano, che il grado di concreta realizzabilità dei flussi è soggetto a un margine di incertezza non altamente significativo, con la conseguenza che - verificata, nell'ottica della complessiva gestione aziendale, la capacità da parte di di generare positivi margini economici, e appurato il possesso delle necessarie competenze tecniche e professionali - possa ritenersi ragionevolmente dimostrata la sua capacità di adempiere agli impegni assunti con le pubbliche amministrazioni.

L'attestatore ha inoltre condotto una sensitivity analysis attraverso una modifica dello scenario di base in funzione di ipotesi maggiormente conservative rispetto ai valori assunti nel piano concludendo che anche una eventuale riduzione dei flussi o una loro distribuzione concentrata negli ultimi anni di esecuzione del piano non appare comunque idonee ad incidere sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori in quanto il piano della Società assume un adeguato plafond di cassa (superiore ad € 350.000,00) che consentirebbe di fronteggiare gli eventuali differimenti dei flussi.

8.

Secondo l'art. 47 CCII, qualora sia stata presentata domanda di concordato preventivo di contenuto liquidatorio il vaglio del tribunale, deve essere incentrato sulla 'ammissibilità della proposta' e sulla 'fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissi'.

Tale scrutinio presuppone, in via preliminare, che la richiesta di componimento della situazione di crisi sia assistita dai relativi presupposti che ne avrebbero condizionato la mera proponibilità e relativi alla natura imprenditoriale del richiedente, alla sua assoggettabilità alla procedura postulata, alla ricorrenza della condizione di crisi necessitante di risoluzione, all'esistenza del relativo corredo documentale, alla competenza del giudice adito.

Sulle finalità ed i contenuti della proposta si deve fare riferimento all'art. 84 comma 1 CCII che, quale minimo comune denominatore e principio ispiratore dell'istituto concordatario - nella duplice alternativa declinazione liquidatoria e in continuità - stabilisce che la finalità dello strumento di risoluzione è il conseguimento del 'soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile nel caso di liquidazione giudiziale'; mentre il successivo comma 4, nel caso di procedimento concordatario liquidatorio, richiede che sia previsto 'un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo'.

Quanto invece al piano di concordato, il cui contenuto è tipizzato al successivo art. 87 CCII, il controllo giurisdizionale in sede di apertura della procedura deve intendersi limitato al solo riscontro della cd. causa concreta della operazione concordataria, ossia alla adeguatezza funzionale delle attività in esso preventivate a conseguire il prospettato soddisfo del ceto creditorio ed alla conseguente assenza di situazione ostativa a ciò assolutamente impediente, quali la ricorrenza di specifici divieti di legge ovvero di profili di c.d. infattibilità giuridica che già ab origine ne potrebbero precludere il raggiungimento.

Ogni ulteriore sindacato nell'ottica normativa di disciplina deve ritenersi posticipato all'atto dell'omologa ex art. 112 CCII.

Tali accertamenti devono essere condotti sulla scorta del materiale documentale reso disponibile dalla proponente e degli atti asseverativi ex artt. 84 comma 5 e 87 comma 3 CCII che devono offrire adeguata e convincente contezza circa l'effettiva idoneità al conseguimento degli obiettivi dello strumento di regolazione della crisi.

9.

Il tribunale conclusivamente rileva:

- (i) la domanda completa della Società è corredata dalla determina notarile e sottoscritta dall'Amministratore Unico;
- (ii) la domanda completa della Società presenta la documentazione prescritta ex art. 39 CCII;
- (iii) la Società presenta i requisiti per essere assoggettata alla procedura de qua in quanto non ricade nella fattispecie ex art. 2, co. 1, lett. d, CCII (c.d. "impresa minore"), poiché non presenta congiuntamente i requisiti ivi previsti, come si apprezza dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, prodotti in atti;
- (iv) la Società si trova in uno stato di crisi ex art. 2, co. 1, lett. a, CCII;
- (v) sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 27 CCII, essendo il centro degli interessi principali del debitore sito in Roma, dove è la sede legale risultante dal Registro Imprese;
- (vi) è stata disposta la suddivisione in classi di creditori come previsto dall'art. 85, co.3, CCII;
- (vii) la domanda completa è corredata dall'attestazione del professionista ex art. 87, co. 3 CCII, a firma del dott. _____ sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano di concordato anche in termini di sostenibilità economica dell'impresa e di trattamento più conveniente per i debiti tributari rispetto alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 88, comma 2, del CCII;
- (viii) nella proposta si prevede il trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII (e la domanda completa è corredata dalla relativa proposta inviata via PEC agli uffici competenti), attestata ex art. 88, co. 2, CCII dal professionista per la convenienza del trattamento proposto rispetto alla Liquidazione giudiziale;

(ix) è allegata la relazione ex art. 84, co. 5, CCII, a firma del dott. Marco Costantini, che attesta come la proposta concordataria sia migliorativa dello scenario di Liquidazione giudiziale, condivisa dall'attestatore;

(x) la domanda completa e la relativa documentazione prescritta è stata depositata dalla Società secondo le tempistiche prescritte dal Tribunale, così come i relativi obblighi informativi.

10.

Il tribunale ritiene dunque che il corredo informativo e documentale richiamato sia idoneo a dare contezza del riscontro della causa concreta dell'operazione concordataria nella prospettiva delineata dagli artt. 47 comma 1 lett. a) e 84 comma 1 CCII, trattandosi di modalità di componimento del debito che appare preferibile quanto a risultati rispetto a quanto conseguibile nel contesto di una liquidazione giudiziale ex artt. 121 e ss. CCII e suscettiva di concreta attuazione sì da comunque rendere ai creditori sufficienti indicazioni per elaborare le proprie strategie all'atto del voto.

Si deve quindi procedere all'apertura del concordato.

P.Q.M.

letto l'art. 47 CCII,

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da

, CF , P. IVA , con sede legale in

;

nomina giudice delegato il dott. Vittorio Carlomagno;

conferma quale commissario giudiziale

fissa al 5.08.24 il termine perentorio entro il quale la proponente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma di € 40.000,00 quali spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;

stabilisce al 5.12.24 la data iniziale e al 16.12.24 la data finale entro la quale i creditori potranno esprimere il proprio voto comunicandolo al commissario giudiziale all'indirizzo di posta elettronica della procedura riportato nella comunicazione che sarà dal medesimo inviata ai sensi dell'art. 104 CCII e, in mancanza, con deposito in cancelleria di questo tribunale;

fissa la data del 10.09.24 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori ed alla proponente a cura del commissario giudiziale;

dispone a cura della cancelleria la comunicazione del presente provvedimento all'ufficio del pubblico ministero e la sua trasmissione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 CCII.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17.07.24

Il Presidente
dott. Stefano Cardinali